

Il Sole 24 Ore – Diritto 24 Con il “testamento digitale” possiamo disporre della nostra identità digitale dopo il nostro decesso

OSSERVATORIO SUL DIRITTO D'AUTORE

Possiamo veramente, con il nuovo codice della privacy, disporre dei nostri diritti personali e la nostra identità digitale dopo il decesso? Niente di nuovo sotto il sole.

Mi ero occupato dell'argomento lo scorso anno per indicare i surrogati di “testamento digitale”, in mancanza di una compiuta disciplina legislativa, messi a disposizione dai quattro principali social network.

In questi giorni di plaude al riconoscimento legislativo, con l'art. 2-terdecies “Diritti riguardanti le persone decedute”, introdotto dal D. Lgs. 10. 8.2018 n. 101 di recepimento del GDPR *General Data Protection Regulation* europeo, del testamento digitale; in verità la previsione è deludente per la logica patrimonialista sottesa, che apre molteplici possibilità di superare le ultime volontà digitali dell'interessato laddove vengano compromessi i diritti patrimoniali della successione legittima e testamentaria.

Viene in sostanza ufficialmente legittimato ciò che si poteva fare anche prima, cioè la possibilità di redigere una sorta di testamento con cui il titolare di un profilo social o di un account in Rete può dettare le ultime volontà sulla gestione dei suoi dati personali in caso di morte.

Per leggere l'intero articolo a firma dell'avv. Giovanni Bonomo per Il Sole 24 Ore – Diritto24, clicca il [link](#)